

**COMUNICATO UFFICIALE N. 59 – Anno Sportivo 2016/2017 – Roma, 23 novembre 2016**

Prot. n. 5331

Il giorno 21 novembre 2016, a seguito di regolare convocazione, si è riunita, presso gli uffici della FIH, la Corte Federale di Appello in diversa composizione così formata:

Presidente:

Avvocato Enrico Zorzi

Componenti:

Avvocato Tommaso Pallavicini, Avvocato Enrico Ferone, Avvocato Vincenzo Corona, Avvocato Fabio Ramacci

per decidere in merito a quanto richiesto dalla decisione n° 33 – prot. 00388/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport.

**PREMESSO CHE**

- Il Collegio di garanzia del CONI con pronuncia n. 33/2016 ha annullato la decisione della Corte di Appello federale rinviando alla Corte Federale d'Appello, in diversa composizione, la decisione sul reclamo della Procura Federale;
- in data 27/10/2016 si è riunita la Corte Federale d'Appello in diversa composizione, nelle persone degli Avv. ti Enrico Zorzi, Tommaso Pallavicini, Enrico Ferone, Vincenzo Corona, Fabio Ramacci, la quale ha fissato per il giorno 21/11/2016 la data di udienza, assegnando termine al 14/11/2016 per il deposito di eventuali memorie difensive;
- all'udienza del 21/11/2016 sono comparsi il Procuratore federale Prof. Avv. Carlo D'Amelio e il Procuratore Nazionale, prof. Avv. Maria Elena Castaldo, l'Avv. Luigi Bruno in sostituzione dell'Avv. Marsili difensore della Signora Manelli Eleonora nel procedimento medesimo e l'atleta incolpata in persona, i quali hanno concluso come da memoria del 9/11/2016, per la parte Manelli, e come da reclamo del 12/2/2016 per la Procura Federale.

**CONSIDERATO CHE**

- con il capo di incolpazione contenuto nell'avviso di conclusione delle indagini e informazione di garanzia relativo all'incolpata, la Procura Federale ha specificatamente contestato all'atleta di:

(i) aver contribuito alla formazione di un atto invalido perché recante la firma apocrifia dell'atleta Eleonora Manelli su modello TRA per il trasferimento provvisorio o definitivo a titolo gratuito degli atleti in violazione delle norme regolamentari e di statuto;

(ii) in particolare, per aver in tal modo consentito l'illegittimo trasferimento, e conseguente tesseramento presso il sodalizio destinatario Roma Capitale Hockey (già Hockey Femminile Roma ASD) dell'atleta Manelli, illegittimità scaturita dalla inosservanza delle formalità all'uopo richieste dalla normativa regolamentare e statutaria

- nel presente procedimento, la Corte è investita dal riesame del reclamo della Procura federale imposto dalla decisione del Collegio di garanzia CONI n. 33/2016 sulla base del principio di diritto enunciato dal Collegio di garanzia: principio che può sintetizzarsi nella necessità di valutare nel caso in esame l'eventuale violazione in capo all'incolpata delle norme regolamentari e di statuto, al di là delle fattispecie penalistiche o civilistiche eventualmente applicabili attenendosi ai criteri che sovrintendono l'ordinamento sportivo.

\*

Tutto ciò premesso e considerato, la Corte – dopo aver valutato le prove acquisite nel corso del procedimento disciplinare e nei diversi gradi fino ad oggi svolti, non ritenendo necessario ai fini del decidere ulteriore approfondimento istruttorio, anche in assenza di specifiche richieste sul punto delle parti – ritiene parzialmente fondata l'ipotesi accusatoria e quindi la responsabilità dell'atleta, sulla base della seguente motivazione.

La responsabilità disciplinare dell'incolpata discende dalla violazione degli artt. 1 e 57 del Regolamento di Giustizia, avendo tenuto l'atleta una condotta violativa dei principi sportivi della lealtà, della probità e della correttezza nei rapporti di natura sportiva: principi che questa Corte ritiene ineludibili per la pratica di ogni disciplina sportiva e non solo di quella qui in discussione.

Il principio di lealtà e correttezza è da ritenersi, anche in ossequio alla recente e costante giurisprudenza del Collegio di Garanzia, di carattere generale e residuale, potendo trovare ambito applicativo persino laddove non si ravvisi uno specifico inadempimento ad una norma dell'ordinamento (*cf.* decisione Collegio di garanzia CONI n. 49 del 18/10/2016).

Nel caso di specie, infatti, è indubbio – per ammissione della stessa incolpata [circostanziata nella denuncia del 27/8/2014 allegata agli atti di causa con prot. n. 3606 del 29/8/2014 nella quale la stessa riferisce che *"nei giorni passati sono venuto a conoscenza che il modello di trasferimento atleta deve essere firmato oltre dai due Presidenti delle società interessate anche dall'atleta stesso"*] – come la condotta dell'incolpata abbia contribuito, o come minimo consentito, l'illegittimo trasferimento, e conseguente tesseramento, presso il sodalizio destinatario Roma Capitale Hockey (già Hockey Femminile Roma ASD), e ciò in violazione delle formalità all'uopo richieste dalla normativa regolamentare e statutaria.

Nel dettaglio, risulta dagli atti processuali incontrovertibile che l'atleta ha giocato per l'intera stagione agonistica 2013/2014 sulla base di un atto di trasferimento dalla stessa mai sottoscritto e quindi invalido poiché contrario alle formalità inderogabilmente previste dal Regolamento.

Tale circostanza, legata al fatto che la stessa incolpata ha riconosciuto di ignorare (almeno sino al momento della denuncia) la necessità che il modulo TRA richiedesse anche la firma dell'atleta, comporta la violazione dei commi 1 e 4 dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, rendendosi responsabile a titolo di colpa per aver adottato un comportamento negligente.

La Corte infatti ritiene decisivo ai fini del presente accertamento di responsabilità che sia ineludibile ed esigibile la consapevolezza da parte di ciascun praticante la disciplina sportiva della necessità della propria sottoscrizione sul modulo TRA di trasferimento ai fini della validità dello stesso trasferimento.

Al contrario, la Corte non ritiene sussistenti gli elementi integrativi della fattispecie contestata all'incolpata dalla Procura Federale e consistente nel "*contributo alla formazione di un atto invalido*", poiché a giudizio di questa Corte gli elementi acquisiti nel corso delle istruttorie poste in essere nei vari gradi di giudizio confermano il difetto di prova dell'ineludibile elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità di una siffatta responsabilità in capo all'atleta.

Nello specifico, il Sig. Ruggero Baffari – sentito come testimone dalla Corte Federale d'Appello in occasione dell'udienza dell'11/4/2016 – ha riferito di aver fatto richieste esplicite all'atleta di poter mettere uno scarabocchio sul modulo TRA in luogo della firma della stessa.

Il tenore della testimonianza in questione, in uno al comportamento tenuto dall'atleta in occasione della presentazione della denuncia del 29/8/2014 e del disconoscimento avvenuto già il 29/5/2015 (*cf.* email inviata alla Procura federale il 29/5/2015) con riferimento alle e/mail del 25-26/10/2013, comprovano che l'atleta non poteva concorrere alla formazione di un atto di trasferimento invalido per il fatto che – seppur colposamente – ignorava la doverosità della sua firma sul modello TRA.

Pertanto la Corte ritiene irrilevante ogni ulteriore considerazione e accertamento in ordine alla valenza probatoria del disconoscimento della riproduzione meccanica dell'email del 26/10/2013.

Ai fini della determinazione della sanzione applicabile, da collocarsi nel *range* previsto dal comma 6 dell'art. 57 del Regolamento di Giustizia, appare congrua, anche preso atto e visione della sanzioni applicate agli esecutori materiali dell'atto invalido, la sospensione di giorni 30.

Da ultimo va considerato che alla fattispecie in questione deve e può essere applicato il provvedimento di indulto di cui alla Delibera del Consiglio Federale n. 10.2. del 4 luglio 2015, per come interpretata dalla Delibera n. 29.3. dell'1-2 agosto 2015, trattandosi di infrazione commessa prima del 4 luglio 2015, non coperta da amnistia e con sanzione di sospensione inferiore a 3 mesi.

P.Q.M.

La Corte federale d'Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale, riforma la pronuncia del Tribunale federale n. 10/2016 del 28/01/2016 (pubblicata il 29/01/2016) e, per l'effetto, condanna la sig.ra Eleonora Manelli alla sanzione di giorni 30 di sospensione da qualsiasi attività agonistica per violazione degli artt. 1 e 57 del Regolamento di giustizia.

Il Presidente

F.to Enrico Zorzi

Componenti effettivi

F.to Avv. Tommaso Pallavicini

F.to Enrico Ferone

F.to Fabio Ramacci

F.to Vincenzo Corona

---

Per la pubblicazione

Roma, 23 novembre 2016



Il Segretario Generale  
Francesca Vici